



Regione Siciliana

Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale
Dipartimento dell'istruzione e della formazione professionale
Servizio VIII - Scuole Statali

CIRCOLARE n. 28 del 26 OTT. 2016

Verifica di conti consuntivi degli anni precedenti che manchino del prescritto parere di regolarità da parte del precorso organo di controllo contabile ormai cessato dall'incarico.

A Tutti i Collegi dei Revisori dei conti delle Istituzioni Scolastiche della Sicilia

A Tutti i Dirigenti Scolastici delle istituzioni scolastiche della Sicilia

e p.c, All' Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Via Fattori, 60
90146 - Palermo

Risulta frequente il caso di Collegi dei Revisori di nuovo incarico in istituti scolastici già privi di Collegio da diversi mesi che si trovino innanzi a conti consuntivi per l'esercizio finanziario concluso e già approvati dal Consiglio d'Istituto o di Circolo nel rispetto dei termini di cui all'art. 18 del D.A. 895/2001, ma privi del prescritto e obbligatorio parere dei Revisori dei conti precedentemente incaricati e il cui incarico risulti già terminato nel periodo di predisposizione e approvazione del conto consuntivo (15 marzo – 30 aprile). Spesso, in tale situazione, il Collegio di nuova nomina si limita erroneamente a prendere atto del consuntivo dell'esercizio finanziario concluso e approvato dal Consiglio d'Istituto o di Circolo, senza voler entrare nel merito della verifica.

Considerato che la situazione sopra descritta si propone con una certa frequenza, pare opportuno allo scrivente Ufficio fornire alcuni chiarimenti in merito alle ormai note norme che regolano la predisposizione e l'approvazione del conto consuntivo nelle istituzioni Scolastiche.

L'art. 18 del Decreto Assessoriale 895/2001 al comma 5 definisce in modo cristallino tempi e modalità di predisposizione e approvazione del conto consuntivo: *"Il conto consuntivo (dell'esercizio finanziario concluso n.d.r.) è predisposto dal direttore entro il 15 marzo ed è sottoposto dal dirigente all'esame del collegio dei revisori dei conti, unitamente ad una dettagliata relazione che illustra l'andamento della gestione dell'istituzione scolastica e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati. Esso, corredato della relazione del collegio dei revisori dei Conti, è sottoposto, entro il 30 aprile, all'approvazione del consiglio di istituto".*

Il medesimo articolo, al successivo comma 7 stabilisce che: *"Nel caso in cui il consiglio di istituto non deliberi sul conto consuntivo entro 45 giorni dalla sua presentazione, il dirigente ne dà comunicazione al collegio dei revisori dei conti e all'Assessorato Regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione (ora Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale), che nomina un commissario ad acta (...)".*

I due commi del citato art. 18 vanno letti in combinato disposto con la Circolare n. 16 del 2006 dell'Assessorato Regionale dei Beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione nella parte in cui statuisce che: *"il Collegio non può esimersi dall'esprimere il prescritto parere (di regolarità amministrativo – contabile n.d.r.) anche nel caso in cui è chiamato ad esaminare conti consuntivi degli anni precedenti che non risultano ancora definiti.*

Dal tenore delle norme sopra richiamate risulta chiaro che l'approvazione da parte del Consiglio d'Istituto o di Circolo è soggetta al termine del 15 giugno, dato dal termine del 30 aprile più gli ulteriori 45 giorni. Tale termine, sebbene di natura ordinatoria, deve essere comunque rispettato al fine di evitare il commissariamento dell'Istituzione Scolastica e vale anche ove non sia possibile corredare il consuntivo del prescritto parere obbligatorio dei Revisori dei conti già decaduti.

Pertanto le istituzioni scolastiche che, prive di Collegio dei Revisori dei conti, abbiano sottoposto al Consiglio d'Istituto o di Circolo il conto consuntivo per l'approvazione entro i termini, dovranno provvedere a sottoporre il medesimo consuntivo al Collegio dei Revisori di successiva nomina, i quali non potranno limitarsi *tout court* a "prendere atto" dell'approvazione da parte del Consiglio, ma dovranno procedere all'esame del conto consuntivo con la dovuta diligenza e grado di approfondimento consono al loro ruolo a nulla valendo giustificazioni attinenti al "non voler entrare nel merito di gestioni contabili precedenti al loro incarico".

Il conto consuntivo così controllato dal collegio andrà ulteriormente sottoposto al Consiglio d'Istituto o di Circolo nella sua prima seduta utile per la ratifica finale.

Sarà pertanto cura del Dirigente scolastico sottoporre ai Revisori i consuntivi non ancora verificati contabilmente al fine di completare e sanare le procedure di approvazione; sarà parimenti cura del Collegio dei Revisori, già in sede d'insediamento, accertare che il o i consuntivi degli anni precedenti siano stati regolarmente verificati e approvati dai precedenti Collegi.

La presente Circolare sarà pubblicata sul Sito istituzionale del Dipartimento.



IL DIRIGENTE GENERALE

Gianni Silvia



L'ASSESSORE

On.le Bruno Marziano